



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

**area lavori pubblici, finanza di progetto
e partenariati**

Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi
direttore del servizio dott. arch. Marina Cassin

OGGETTO: Consolidamento muro di contenimento del ricreatorio Brunner – via Solitro 10
Monitoraggio del dissesto strutturale al dott. geol. Giovanni Pietro Pinzani –
Importo **Euro 3.649,20.-** (oneri previdenziali e IVA compresi)

CIG: _____

S C H E M A D I C O N T R A T T O

Premesso che:

con Delibera Giuntale n. 361 dd. 06.08.2012, aggiornato con Det. Dir. n. 472/2015 dd. 10/03/2015, è stato approvato il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria palestre scolastiche e dei ricreatori del Comune di Trieste – Anno 2012, prevedente la spesa complessiva di Euro 190.000,00.-;

con Rep. n. 95942 dd. 10/08/2015 i lavori sono stati affidati all'Impresa **DI BETTA GIANNINO S.r.l. - di NIMIS (UD)**.

in tale ambito è stato monitorato il muro di contenimento del giardino del ricreatorio Brunner, in quanto presentava evidenti segni di movimenti strutturali.

Rilevata la necessità di procedere al consolidamento del suddetto manufatto l'impresa appaltatrice del lotto citato in premessa ha incaricato l'ing. Mario Smrekar di redigere il progetto esecutivo di consolidamento del muro in questione, stimato in Euro 115.000 circa, per la redazione del quale si era basato un precedente monitoraggio del manufatto eseguito dal dott. geol. Giovanni Pietro Pinzani.

Considerato che tale importo non trova copertura nell'appalto in questione e che per tale motivo l'intervento è stato procrastinato ad essere eseguito con altro appalto ancora da definire.

Rilevata la necessità di monitorare il muro in questione fino all'inizio dei lavori in modo da rilevare eventuali accelerazioni del fenomeno in atto e quindi anticipare potenziali collassi della struttura, si rende necessario effettuare un adeguato monitoraggio del muro in questione

Per tale motivo il Comune di Trieste, espletate le procedure del caso, ha ritenuto opportuno

ricorrere ad un professionista esterno per le prestazioni in oggetto, interpellando il dott. geol. Giovanni Pietro Pinzani, che già conosce la situazione per aver fatto un precedente monitoraggio del muro in argomento, il quale ha fatto pervenire in data 21/12/2017 un preventivo di parcella, con Determinazione Dirigenziale n°..... dd., ha approvato l'affidamento al medesimo il servizio di monitoraggio del muro di contenimento del giardino del ricreatorio Brunner, secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente ed in base allo schema di contratto d'incarico, approvato con il medesimo provvedimento dirigenziale.

visto l'art. I del D.P.R. 3.6.1998, n. 252;

tutto ciò premesso e considerato,

tra il **COMUNE di TRIESTE** - rappresentato da
- incaricato con provvedimento del Sindaco,
domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c, del D.Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e il dott. geol. Giovanni Pietro Pinzani, con Studio professionale in via XXX Ottobre, 19 - Trieste, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi n. 220, in seguito denominato "professionista",

si conviene e stipula quanto segue:

Art.1) OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste affida al dott. geol. Giovanni Pietro Pinzani che accetta, l'incarico per lo svolgimento delle attività di monitoraggio del muro di contenimento del giardino del ricreatorio Brunner.

Art.2) CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

In esecuzione del presente incarico il dott. geol. Giovanni Pietro Pinzani si atterrà alle prescrizioni di legge vigenti, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali norme o regolamenti applicabili durante lo svolgimento dell'incarico;

nello svolgimento delle attività il Professionista dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile del procedimento e con gli altri funzionari della Struttura organizzativa competente, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico;

il professionista ha discrezionale facoltà di effettuare gli accertamenti necessari e sufficienti a comprovare lo stato conservativo del manufatto, anche al fine di fornire indicazioni supplementari al progettista, al Direttore dei Lavori e all'impresa esecutrice delle opere di consolidamento del muro in argomento.

La relazione finale di sintesi del monitoraggio effettuato, contenete tutti i dati rilevati nel periodo di osservazione dovrà essere prodotta dal professionista in n. 2 (due) copie originali più una in formato digitale.

Il professionista rinuncia fin d'ora espressamente a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto che rimane di esclusiva proprietà del committente e che ne può disporre liberamente;

il professionista si impegna a considerare tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in corso d'opera per qualsiasi motivo di carattere tecnico, normativo o autorizzativo e di recepirle negli atti finali da produrre.

Qualora il professionista, durante il periodo di osservazione, dovesse rilevare situazioni di imminente pericolo per l'incolumità di persone o di danni verso altre proprietà, ne dovrà dare tempestiva comunicazione al R.UP., o a suo delegato. In caso di impossibilità di contattare questi ultimi e di estrema urgenza ne dovrà dare immediata comunicazioni alle autorità preposte alla tutela della pubblica incolumità.

Art.3) COLLABORAZIONI

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il Comune sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il Professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il Professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 12.

Art.4) TERMINI DELL'INCARICO

Il presente incarico decorre dalla data di approvazione della Determinazione Dirigenziale di affidamento e durerà fino all'inizio dei lavori di consolidamento del muro in questione e comunque non oltre 6 mesi dall'affidamento. Il dati relativi al monitoraggio dovranno essere forniti all'Amministrazione con cadenza mensile e dovranno essere riassunti e analizzati con una relazione finale, che dovrà essere consegnata entro 15 gg dalla conclusione del periodo di osservazione.

Art.5) PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base

agli articoli 6 e 7, l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

- a. nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale del **5% (cinqueper cento) dell'onorario della prestazione;**
- b. nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale dello **0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'onorario per ciascun giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.**
- c. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: **da un minimo di 50,00 (cinquantal00) Euro ed un massimo di 500,00 (cinquecento/00) Euro in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.**

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Art.6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 13, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
- b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art.7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione

del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art.8) RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art.9) REDAZIONE PERIZIE SUPPLETIVE

Per la natura del presente incarico non sono previste perizie suppletive.

Ogni tipo di estensione dell'incarico sarà oggetto di specifico affidamento aggiuntivo secondo le norme e le procedure vigenti.

Art.10) INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Qualora il professionista fosse dipendente pubblico, dovrà ottemperare a quanto richiesto dal Dlgs 30/3/2001 n.° 165 con particolare riguardo all'art.53 commi 7-8 relativo al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegato al presente contratto.

Qualora il professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare immediatamente a quanto richiesto dalla norma di cui al capoverso precedente, relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza, che dovrà essere richiesto dal professionista e consegnato all'Amministrazione comunale.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art.11) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Art.12) DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'incarico viene calcolato a vacazione, in ragione dell'importanza e della natura dell'opera. In ogni caso la misura del compenso viene individuata indicando, da parte del professionista, per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L'importo per l'incarico risultante della parcella allegata al presente contratto, redatta sulla base dell'importo per l'esecuzione dei lavori, ritenuta adeguata dal Committente e sottoscritta dal Professionista, è di Euro 2.932,50.-, a cui vanno sommati il 2% per oneri previdenziali e l'IVA nella misura di legge per rispettivi Euro 58,65-, e Euro 658,05.-, per un totale di **Euro 3.649,20.-**.

La liquidazione del compenso, fermo restando l'ottemperanza del professionista agli obblighi citati nel presente disciplinare, verrà effettuata alla consegna della relazione finale sul periodo di monitoraggio effettuato secondo le modalità descritte all'art. 2 del presente disciplinare.

L'atto per la liquidazione del compenso verrà redatto ed inviato alla Ragioneria per il pagamento al massimo entro 60 giorni dall'emissione della fattura;

I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo art. 13, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

Art.13) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra il professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che il professionista indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del contratto.

Art.14) CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

Art.15) SORVEGLIANZA

La sorveglianza sui lavori sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio Edilizia Pubblica Casa Rioni il cui Dirigente svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

Art.16) SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del professionista.

Saranno a carico del professionista pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per l'espletamento dell'incarico.

Art.17) ELEZIONE DEL DOMICILIO E PAGAMENTI

Al fine del presente incarico il Professionista dichiara di avere il domicilio fiscale presso lo studio di ingegneria civile e il dott. geol. Giovanni Pietro Pinzani, con Studio professionale in via XXX Ottobre, 19 - Trieste, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi n. 220, (telefono n. +39 040 37.00.24. – e-mail info@studiopiniani.it) presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

Al fine della liquidazione delle parcelle i pagamenti saranno intestati a: dott. geol. Giovanni Pietro Pinzani con Sede in via XXX Ottobre, 19 - Trieste- P.I.V.A. n.°00887460327, con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: presso Banca, con esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erranee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

Con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

Art.18) ALTRE NORME

Per quanto non esplicitato nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici.

Art.19) ASSICURAZIONI

Il Professionista dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivati dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) di cui copia dell'atto di stipula fa parte integrante del presente atto.

Detta polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

Trieste, 20/12/2017

IL PROFESSIONISTA
(timbro e firma)

**IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIACOVANI ALFIO

CODICE FISCALE: GCVLFA59P12L424J

DATA FIRMA: 28/12/2017 10:45:28

IMPRONTA: 29998FCAA3A2653CC9671E88076CBA56751DE7EE17CBAC76D0829C86DC2A28FC
751DE7EE17CBAC76D0829C86DC2A28FC08D9E53A8FA3E255982A86A9382E04A0
08D9E53A8FA3E255982A86A9382E04A02E8C68CC3B05575944F18A2F6774DF7D
2E8C68CC3B05575944F18A2F6774DF7D7C9479256476A8FC022EBE6B009DDA2B